

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Piemonte in data 1.12.2008 ha emanato la legge n. 32 "Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137) con la quale, all'articolo 4 viene istituita presso i Comuni la Commissione Locale del Paesaggio (CLP) ".....ai sensi dell'articolo 148 del codice dei beni culturali e del paesaggio, singolarmente o preferibilmente in forma associata....." , di una "..commissione locale per il paesaggio con competenze tecnico scientifiche incaricata di esprimere i pareri previsti dall'articolo 148, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio..." , fatto salvo i casi previsti dall'art.3 della sopracitata legge, che rimangono in capo alla Regione;
- la citata legge all'art. 4, comma 2° prevede che "Ogni commissione locale per il paesaggio sia composta da almeno tre componenti, in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale." ;
- inoltre prevede che i componenti della commissione locale per il paesaggio devono rappresentare una pluralita' delle competenze sopra elencate; che il comune stabilisce le modalita' di funzionamento della commissione locale per il paesaggio; che i componenti della commissione locale per il paesaggio durano in carica per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato e' rinnovabile per una sola volta e che i comuni trasmettano alla Regione copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio, delle nomine dei singoli componenti e dei rispettivi curriculum;
- l'allegato A, della D.G.R. n. 34 – 10229 del 1/12/2008, ha previsto che i componenti della commissione devono essere scelti tra i tecnici esterni all'amministrazione e comunque non facenti parte dello sportello unico per l'edilizia, siano in possesso di diploma universitario attinenti ad una delle materie indicate in legge, e la scelta dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno triennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Inoltre non possono essere contestualmente membri della Commissione Edilizia e/o Urbanistica;
- la stessa legge ha soppresso le sezioni provinciali della commissione regionale per la tutela e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali previste dall'articolo 91 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo) e che l'espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49, comma quindicesimo, della l.r. 56/1977 e' demandato alla commissione locale per il paesaggio prevista dall'articolo 4 della L.r. 32/2008;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **26** del **25.02.2009** è approvato il "Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio" nel quale viene previsto che la Commissione è eletta dal Consiglio Comunale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate a seguito di pubblicazione di specifico bando e stabilisce in cinque il numero dei componenti della commissione stessa;

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. **36** del **31.03.2009**, è stata istituita la Commissione Locale per il Paesaggio (CLP) ed in particolare sono stati nominati i 5 componenti di cui 3 espressione della maggioranza politica e 2 della minoranza politica, in conformità ai disposti del 2° comma dell'art. 3 del "Regolamento per il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio", individuati nelle seguenti persone:
  - 1. Peano Attilia**
  - 2. Zauli Ettore**
  - 3. Bruna Flavio**
 in rappresentanza della maggioranza
  - 1. Ambrosio Gianni**
  - 2. Casalino Angelo**
 in rappresentanza della minoranza;
- il Sindaco, acquisite tutte le nomine, ha trasmesso alla Regione Piemonte – Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali, Edilizia – Settore Gestioni beni Ambientali, la documentazione prevista dal punto 5) dell'allegato A della D.G.R. n. 34 – 10229 del 1/12/2008, della L.R. n. 32/2008;
- il Sindaco, ad avvenuta pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'idoneità della Commissione all'esercizio della funzione autorizzatoria in materia di paesaggio, ha notificato la nomina ai singoli componenti;
- con Deliberazione della Giunta Comunale n.211 del 7 agosto 2007 veniva riconosciuto ai membri della Commissione Edilizia comunale il rimborso spese di viaggio ai componenti che risiedono al di fuori della provincia di Cuneo;
- conseguentemente, si verifica la presenza di componenti della C.L.P. residenti in ambiti territoriali non prossimi al Comune di Cuneo, per i quali l'accesso al luogo delle riunioni può rappresentare un fattore di spesa non insignificante;

Atteso che alla partecipazione alle riunioni da parte dei componenti della Commissione non consegue alcuna remunerazione, ma che appare non equo accollare ai membri, meno prossimi alla città, le spese di accesso;

Ritenuto, quindi di riconoscere un rimborso delle spese vive di viaggio secondo il criterio adottato per i pubblici dipendenti:

- rimborso del biglietto, nel caso di uso di mezzi pubblici,
- corresponsione dell'indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro intercorrente tra la città di residenza del componente della commissione e la città di Cuneo (secondo i dati forniti da cartografie o siti internet normalmente in uso), nel caso di utilizzo di mezzo privato, oltre al rimborso dell'eventuale pedaggio dell'autostrada e del parcheggio in Cuneo, durante l'attività della Commissione;

Ritenuto, altresì, che si possa intendere rilevante, e come tale meritevole di rimborso, il costo sostenuto da parte dei componenti che risiedono al di fuori della Provincia di Cuneo;

Ritenuto infine di stabilire che il rimborso delle spese sia da impegnare al Tit. 1°, Funz. 09, Serv. 01, Int. 03, Capitolo 1914001 "Attività urbanistiche - prestazione di servizi" del Bilancio di previsione e PEG; Centro di Costo 09101;

Dato atto che si provvederà periodicamente alla liquidazione dei rimborsi eventualmente spettanti con conformi atti dirigenziali;

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25.02.2009 di approvazione del bilancio di previsione 2009;

Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 03.03.2009 di approvazione del piano esecutivo di gestione 2009;

Visti il vigente Statuto Comunale ed il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 10.04.1998, assunta con i poteri di cui all'art. 32 della legge 142/90, modificato con deliberazione consiliare n. 158 del 29.11.2000 ed entrato in vigore il 1° febbraio 2001;

Visto l'art. 183 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Dirigente del Settore Programmazione del Territorio arch. Giovanni PREVIGLIANO ed alla regolarità contabile del Dirigente del Settore Ragioneria Generale, dr. Carlo TIRELLI, espressi ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

1. di riconoscere ai componenti della Commissione Locale per il Paesaggio (C.L.P.), che risiedono al di fuori della provincia di Cuneo, il rimborso delle spese di viaggio per la partecipazione alle sedute di lavoro, secondo i seguenti criteri:
  - rimborso del biglietto, nel caso di uso di mezzi pubblici,
  - corresponsione dell'indennizzo pari ad 1/5 del prezzo della benzina verde per ogni chilometro intercorrente tra la città di residenza del componente della commissione e la città di Cuneo (secondo i dati forniti da cartografie o siti internet normalmente in uso), nel caso di utilizzo di mezzo privato, oltre al rimborso dell'eventuale pedaggio dell'autostrada e del parcheggio in Cuneo, durante l'attività della Commissione;
2. di stabilire che il rimborso delle spese sia da impegnare al Tit. 1°, Funz. 09, Serv. 01, Int. 03, Capitolo 1914001 "Attività urbanistiche - prestazione di servizi" del Bilancio di previsione e PEG, (Centro di Costo 09101) per un importo presunto di € 1.500,00 per l'anno 2009, € 3.000,00 per l'anno 2010 e € 3.000,00 per l'anno 2011 (c.i. 6053/09 – 244/10 – 65/11);
3. di dare atto che si provvederà periodicamente alla liquidazione dei rimborsi eventualmente spettanti con conformi atti dirigenziali;
4. di dare atto che il responsabile della esecuzione tecnica del presente provvedimento è l'istruttore direttivo tecnico del Settore Programmazione del Territorio dell'area tecnica geom. Walter Ferrione.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

Visto l'art. 134 - 4 comma - del T.U. 18.08.2000, n. 267;

Riconosciuta l'urgenza di provvedere in quanto il presente programma e copia delle richieste e dei progetti presentati, devono essere inviati alla Regione Piemonte.

Con voti unanimi espressi nei modi di legge,

### **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.